

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

col Ministro delle Partecipazioni Statali

(LOMBARDINI)

col Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

e col Ministro per i Beni culturali e ambientali

(ARIOSTO)

NELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

Limitazioni all'impiego del benzolo nelle attività lavorative

ONOREVOLI SENATORI. — La questione della tossicità del benzolo è stata ampiamente discussa in seno agli organismi internazionali, portando all'adozione di due strumenti:

1) Raccomandazione del Consiglio d'Europa AP (66) 7, concernente il divieto di impiego del benzolo, adottata dal Consiglio dei ministri nel settembre del 1966;

2) Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 136, adottata il 23 giugno 1971, concernente la protezione contro i rischi di intossicazione dovuti al benzolo.

Il Governo italiano provvede a suo tempo a disciplinare l'uso del benzolo promulgando la legge 5 marzo 1963, n. 245 (limitazione dell'impiego del benzolo e dei suoi omologhi nelle attività lavorative), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 21 marzo 1963.

Tale legge, nata in un momento di particolare gravità, e cioè in seguito al verificarsi di numerosi casi di intossicazione, con esiti spesso mortali, di lavoratori che impiegavano materiali contenenti benzolo, prevede anche forti limitazioni di impiego dei due omologhi del benzolo toluolo e xilolo, ai quali veniva anche attribuita una notevole azione

tossica, analoga a quella mostrata dal benzolo.

Gli ulteriori studi tossicologici su tali sostanze, confermando l'alta tossicità del benzolo, che si esplica sull'organismo per esposizioni prolungate nel tempo a concentrazioni anche assai basse dei vapori di esso causando danni irreversibili al sistema ematopoietico, hanno invece messo in evidenza come i due omologhi toluolo e xilolo, allo stato di sostanza pura, possiedano una tossicità di grado assai modesto e qualitativamente differente da quella del benzolo.

La tossicità nei confronti del sistema ematopoietico che veniva un tempo attribuita a tali sostanze era infatti dovuta alla presenza in esse di rilevanti residui di benzolo, proveniente dai processi di preparazione industriale delle stesse.

Col tempo la limitazione di impiego del toluolo e dello xilolo nei materiali lavorativi ha finito per rivelarsi una misura eccessiva dal punto di vista sanitario ed onerosa dal punto di vista degli scambi commerciali.

La Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 73/173/CEE del 4 giugno 1973 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della CEE n. 189 dell'11 luglio 1973), concernente la classificazione, l'imballaggio e la etichettatura dei preparati pericolosi impiegati come solventi, che suddivide le sostanze comunemente impiegate come costituenti delle miscele solventi in sette classi di pericolosità, colloca il toluolo e lo xilolo in una di quelle a grado di pericolosità meno elevato, la sesta. In base a tale classificazione occorre che in un preparato solvente sia contenuto un quantitativo di toluolo o di xilolo (o di entrambe le sostanze considerate globalmente) superiore al 25 per cento perchè detto preparato sia considerato pericoloso ed etichettato come tale. Il contrassegno previsto, inoltre, è quello delle sostanze e dei preparati nocivi, vale a dire la croce di Sant'Andrea, al contrario di quanto previsto dalla legge 5 marzo 1963, n. 245, che prescrive in ogni caso il teschio come contrassegno di pericolosità per tutti i preparati contenenti toluolo e/o xilolo.

Si rendeva dunque necessaria una revisione delle disposizioni nazionali vigenti, da ef-

fettuarsi sulla base delle più recenti acquisizioni tossicologiche, che comportasse l'abbandono dell'ormai ingiustificata limitazione di impiego del toluolo e dello xilolo, il mantenimento della quale, per altro, non sarebbe più a lungo possibile senza creare seri ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'area comunitaria e senza causare un notevole danno economico all'industria nazionale nei confronti di quelle degli altri Paesi.

In relazione a tali esigenze, sulla base anche dell'esperienza acquisita dall'applicazione della legge 5 marzo 1963, n. 245, si è ritenuto opportuno elaborare una nuova regolamentazione del divieto di impiego del benzolo nelle attività lavorative, in linea tanto con le indicazioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione internazionale del lavoro, per ciò che riguarda le prescrizioni di carattere tecnico, quanto, per ciò che riguarda l'etichettatura dei vari preparati contenenti benzolo, con le Direttive della Comunità economica europea.

Anzichè procedere a singole modifiche della legge 5 marzo 1963, n. 245, mediante un provvedimento che si limitasse ad abrogare le varie disposizioni relative al toluolo ed allo xilolo, si è pertanto predisposto un disegno di legge interamente nuovo, che abroga la precedente legge e prevede, come disposizione fondamentale, l'assenza di benzolo da qualsiasi materiale in qualche modo impiegato in un'attività lavorativa, a prescindere dalla specifica natura di quest'ultima, la fissazione di metodi ufficiali di analisi dei materiali stessi per la verifica dell'osservanza di tale disposizione ed una periodicità di controlli (le modalità tecniche dei quali devono essere esattamente stabilite) nell'atmosfera degli ambienti di lavoro e sul personale esposto, da effettuarsi nei casi in cui sono previste esenzioni dal divieto d'impiego.

È da notare che il quantitativo di benzolo tollerato come impurezza nei solventi è stato portato al valore dell'1 per cento.

Il nuovo disegno di legge consta di 10 articoli e prevede l'emanazione di norme tecniche specifiche mediante decreti di applicazione oltre alla possibilità di aggiornare determinate prescrizioni di carattere tecnico

mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Gli articoli 1 e 2 definiscono il campo di applicazione della legge.

L'articolo 3 indica i casi in cui non si applica il divieto previsto all'articolo 2 e cioè, oltre che alle attività di produzione ed all'impiego del benzolo in sintesi chimiche, ogni qualvolta che, pur usando a qualsiasi altro fine prodotti il cui contenuto in benzolo sia superiore ai limiti indicati all'articolo 2, si operi mediante un ciclo di lavorazione in un impianto totalmente chiuso o che, pur presentando punti di discontinuità dovuti a motivi tecnici, preveda l'impiego di misure tecniche di sicurezza (captazione dei vapori, eccetera) tali da ridurre l'esposizione dei lavoratori a livelli insignificanti. L'articolo specifica inoltre che non debbono intendersi sottoposti al divieto le miscele contenenti benzolo in quantità superiore all'1 per cento presenti nei luoghi di lavoro durante le fasi intermedie delle attività di fabbricazione dei prodotti destinati ad essere impiegati come solventi e sottolinea l'esclusione dal campo di applicazione delle attività di analisi, di sviluppo e di ricerca scientifica, attività per le quali, com'è noto, la conoscenza delle misure specifiche di sicurezza da osservare fa parte della professionalità dei lavoratori addetti.

L'articolo 4 stabilisce i controlli periodici atti a verificare l'igienicità delle condizioni lavorative nei casi di esenzione dalla norma previsti dall'articolo 3. È da rilevare che il limite dell'1 per cento per il contenuto in

benzolo, nel caso di preparati contenenti una frazione solvente, è riferito al peso dell'intero preparato anziché a quello della sola parte solvente, in quanto tale limite, nelle condizioni di lavoro previste, è di per sé tale da non creare condizioni di esposizione pericolose.

L'articolo 5, riguardante l'obbligo di etichettatura dei recipienti in cui sono contenuti i prodotti disciplinati dalla legge, mediante un rinvio alla legge 29 maggio 1974, n. 256, allinea il sistema di etichettatura previsto (forma e dimensioni dell'etichetta, tipo di contrassegni di pericolo richiesti, indicazioni da riportare in etichetta) a quello vigente nell'ambito della Comunità economica europea.

L'articolo 6 indica le autorità preposte alla vigilanza dell'applicazione della norma.

L'articolo 7 prevede, mediante lo strumento del decreto ministeriale, la fissazione di metodi ufficiali di analisi per la determinazione della concentrazione dei vapori di benzolo nell'atmosfera dei luoghi di lavoro, laddove tali controlli sono previsti dalla stessa legge, e per la determinazione del tenore di benzolo nei materiali lavorativi.

L'articolo 8 prevede la possibilità di aggiornamento delle disposizioni di natura tecnica mediante decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 9 fissa le sanzioni per i casi di trasgressione.

L'articolo 10 sancisce l'abrogazione della legge 5 marzo 1963, n. 245.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le attività, anche se esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici, alle quali siano comunque addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane e quelli che lavorano a domicilio su commissione.

Art. 2.

È fatto divieto di impiegare i liquidi contenenti benzolo in quantità superiore all'1 per cento in peso nonchè i preparati contenenti detti liquidi.

Art. 3.

Il divieto non si applica:

a) alla produzione del benzolo, all'impiego del benzolo nelle sintesi chimiche ed a tutte le lavorazioni eseguite in ciclo chiuso o con altri procedimenti che presentino condizioni di sicurezza equivalenti, tali da evitare che gli addetti siano esposti a concentrazioni pericolose del benzolo o vengano a contatto con materiali lavorativi contenenti benzolo;

b) nelle fasi di produzione dei solventi e nella produzione, nella distribuzione e nell'impiego di carburanti;

c) alle attività di ricerca, sviluppo ed analisi;

d) al trasporto del benzolo e dei preparati che ne contengono, per ferrovia, su strada o per via fluviale, marittima od aerea;

e) agli impieghi disciplinati da norme speciali più restrittive.

Art. 4.

La produzione del benzolo, l'impiego del benzolo nelle sintesi chimiche e l'impiego del benzolo e dei preparati — ivi compresi quelli allo stato liquido — contenenti benzolo in quantità superiore all'1 per cento del loro peso totale, quando tale impiego avvenga nelle condizioni indicate al punto a) dell'articolo 3, sono soggetti:

a) a controlli dell'atmosfera dei luoghi di lavoro, al fine di accertare che il valore medio ponderato della concentrazione dei vapori di benzolo non superi, nelle otto ore, 30 milligrammi per metro cubo. I controlli devono essere effettuati almeno una volta al mese e, comunque, tutte le volte che situazioni particolari ne evidenziano la necessità. Dei controlli effettuati devono essere conservate le risultanze;

b) a controllo medico che deve esplicarsi sul personale impiegato nelle lavorazioni all'atto dell'assunzione e, successivamente, con periodicità almeno trimestrale. Le predette visite devono essere effettuate da un medico specialista in medicina del lavoro e devono prevedere almeno l'esame emocromocitometrico, comprendente la conta dei trombociti ed il controllo del fenolo totale nelle urine. Dei risultati delle visite devono essere conservati i documenti relativi.

Art. 5.

L'etichettatura dei recipienti destinati all'uso dei prodotti di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256.

Art. 6.

Fino all'entrata in funzione dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali, previsti dall'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del la-

voro, il quale può richiedere la collaborazione dell'ENPI e dei competenti organi sanitari.

Art. 7.

I metodi ufficiali di analisi per la determinazione della concentrazione dei vapori di benzolo nell'atmosfera dei luoghi di lavoro, di cui al punto *a*) dell'articolo 4, e per il controllo della composizione dei preparati sottoposti alle disposizioni della presente legge sono fissati con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa acquisizione di pareri di organismi tecnici anche privati.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle partecipazioni statali, si procederà all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche e mediche di cui all'articolo 4.

Art. 9.

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 9 milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 10.

È abrogata la legge 5 marzo 1963, n. 245, concernente la limitazione dell'impiego del benzolo e dei suoi omologhi nelle attività lavorative.